



TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Penale

N. 436/2007 R.G. Trib.

N. 41/2012 R.G. ES.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica

In persona del dr. Alfredo Cosenza

In funzione di giudice dell'esecuzione

Letta la richiesta di incidente di esecuzione proposta dall'avv. Eugenio Naccarato del foro di Cosenza nell'interesse di:

[REDACTED]

[REDACTED]

Con cui si chiede la revoca della sentenza n. 713/2007 R.G. SENT. emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18.5.2009 per *abolitio criminis*;

Sentite le parti all'udienza del 5 giugno 2012;

letti gli atti utili alla decisione;

Osserva

Nei confronti dell'istante, [REDACTED], risulta emessa la sentenza di condanna n. 713/2007 R.G. SENT. pronunciata in data 18.5.2009 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica e divenuta esecutiva in data 9.6.2009, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 14 comma 5 ter D.L. 286/1998.

In merito a tale norma incriminatrice, la Corte di Giustizia Europea con sentenza emessa in data 28.4.2011 nella causa C-61/11 PPU (caso EL DRIDI) ha dichiarato tale normativa in contrasto con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CEE, con le relative conseguenze in tema di disapplicazione delle disposizioni del DLGS 286/1998 contrarie a quelle della citata direttiva e, in particolare, quelle sancite dall'art. 14 comma 5 ter (cfr. sul punto Cass. Sez. I Pen. Sent. nn. 1606, 1594 e 1590).

Sul punto la costante giurisprudenza della S.C. è orientata nel senso dell'applicabilità in via analogica dell'art. 673 c.p.p. nei casi di sopravvenuta inapplicabilità di una norma nazionale per effetto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ne affermi l'incompatibilità

(A)

con la normativa comunitaria, trattandosi di "ipotesi certamente assimilabile dal punto di vista logico a quelle espressamente stabilite nel citato art. 673 c.p.p., in siffatto caso sostanzialmente verificandosi una sorta di abolitio criminis e non già un mero mutamento giurisprudenziale" (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. I Pen. Sent. 20.1.2011 n. 16521 nonché sentenze nn. 3437/2010; 30595/2010 e 21579/2008).

Deve, inoltre, rilevarsi come la nuova formulazione dell'art. 14 comma 5 ter del DLGS 286/1998, introdotta dall'art. 3 del DL 23.6.2011 n. 89, convertito con modifiche con la L. 2.8.2011 n. 129, introdotta dopo la citata decisione della Corte di Giustizia Europea, debba ritenersi non applicabile, ai sensi dell'art. 2 comma 2 c.p., alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore del ricordato decreto legge. Difatti, deve ritenersi che la nuova formulazione non possa dirsi in continuità normativa con la precedente versione, non soltanto per il distacco temporale intercorso tra la sua emanazione e l'emissione della direttiva comunitaria innanzi citata, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l'illecito penale in esame, attualmente condizionato dall'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare di un periodo, prefissato dalla legge, di trattenimento presso un centro a ciò deputato (in tal senso Cass. I Sezione Penale sent. n. 36451 del 23.9.2011, Zinoubi).

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, di doversi revocare la sentenza indicata in premessa per intervenuta *abolitio criminis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

p.q.m.

visto l'art. 673 1 c.p.p.;

revoca la sentenza di condanna n. 713/2007 R.G. SENT. pronunciata in data 18.5.2009 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica e divenuta esecutiva in data 9.6.2009, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 14 comma 5 ter D.L. 286/1998

nei confronti di:

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza il 5 giugno 2012

Visto

Cosenza, li 6. 8. 2012 (dr. Alfredo Cosenza)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
(Domenico Airoma)

TRIBUNALE CIRCONDARIO DI COSENZA
CANCELLERIA PENALE

2^a Sezione Penale

05-08-2012 h. 1320

Il Giudice

(dr. Alfredo Cosenza)